

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 92 DEL 07/10/2010

OGGETTO: Ricorso per motivi aggiuntivi presentato al TAR/CT dall'ing. Alberto Puglisi contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento del provvedimento prot. n° 10662 del 21/07/2010.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladieci, il giorno sette del mese di ottobre alle ore 19,30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2 FAZIO Antonino	Vice-Sindaco	X	
3 DESTRO MIGNINO dr.ssa Simona	Assessore	X	
4 LA LIMINA Carmelo	Assessore	X	
5 SAMPERI dr. Salvatore	Assessore	X	
6 SPINELLA Carmina	Assessore	X	
7 SPOTO Agatino	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.ri: //

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni:

() modifiche/sostituzioni:

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 96 del 07/10/2010

Oggetto: Ricorso per motivi aggiuntivi presentato al TARS/CT dall'ing. Alberto Puglisi contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento del provvedimento prot. n° 10662 del 21/07/2010.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

Data: 06/10/2010

Proponente: ass. S. Legali

(dr. S. Samperi)

=====

LETTO il ricorso per motivi aggiuntivi (iscritto al n° 1309/2010 R.G. sez. 1) presentato al TARS/CT dall'ing. Alberto Puglisi contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento del provvedimento prot. n° 10662 del 21/07/2010, col quale il Comune di Calatabiano ha ottemperato all'ordinanza n° 779/2010 emessa dal TARS/CT. Ordinanza emessa su ricorso n° 1309/2010 R.G.; (all. nn. 1 e 2)

ATTESO che, con prefato ricorso, si chiede altresì l'accoglimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

VISTA la nota, a firma del Responsabile di Area T.E.A. ing. Salvatore Faro, prot. gen. n° 14237 del 04/10/2010, avente ad oggetto: ricorso al TARS/CT proposto da Puglisi Alberto C/Comune di Calatabiano; (all. n. 3)

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione Distaccata di Catania, per resistere all'argomentato ricorso per motivi aggiunti proposto dall'ing. Alberto Puglisi;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'Avv. Bisicchia Davide, con studio legale in CATANIA, via Federico de Roberto, n° 34, per resistere, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato ricorso per motivi aggiunti presentato al TARS/CT, dall'ing. Alberto Puglisi.

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.

IMPEGNARE, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del bilancio comunale.

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi inclusa l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~ per i seguenti motivi:

Calatabiano li, 06/10/2010

Il Resp.le del Servizio
(dr. Salvatore Sparta)



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2010 all'intervento L.010203/7 MP. 209/2010

Calatabiano li, 07/10/2010



Il Resp.le del servizio Finanziario
(rag. Rossana Pennino)

On.le Tribunale Amministrativo Regionale per Sicilia

Sezione Distaccata di

CATANIA

Ricorso iscritto al nr 1309/2010 R.G. Sez. 1

Ricorso con motivi aggiunti

L'Ing. Alberto Puglisi, nato a Piedimonte Etneo in data 00.01.1952 ed ivi res.te in

Piazza Madre Chiesa nr 2, Cod. Fisc. PGL LRT 52R16 G597E del presente

atto elettivamente domiciliato in Catania Via Canfora nr 149 presso lo studio

dell'Avvocato Nunzio Currao che lo rappresenta e difende in mandato come in

atti nonché a margine del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le

comunicazioni tramite e-mail al seguente indirizzo

officinagiuridica@videobank.it.

contro

il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro-tempore,

per l'annullamento

- del provvedimento prot. nr 10.662 del 21.07.2010, notificato il successivo

23.07.2010, con il quale il Comune di Calatabiano ha, a suo dire, ottemperato

all'Ordinanza nr 779/10 del TAR Catania ed ha nuovamente espresso parere

contrario al rilascio della concessione edilizia avanzata dall'odierno ricorrente in

data 30.10.2009 assunta al prot. nr 13769 e riproposta, con modifiche, con istanza

prot. n. 2842 del 22.02.2010

e per il conseguente riconoscimento

del diritto del ricorrente ad ottenere la chiesta concessione edificatoria, nonché ad

essere risarcito dei danni subiti e la conseguente condanna del Comune al

pagamento del suindicato risarcimento in favore del ricorrente -

PREMESSE

Io sottoscritto PUGLISI ALBERTO, nato a Piedimonte Etneo il 16.10.1952 ed ivi res.te in Piazza Madre Chiesa nr 2 Cod. Fisc. PGL LRT 52R16 G597E, Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma del d.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione civile previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto, con atto allegato, nomino e costituisco mio procuratore difensore, nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche nella fase esecutiva, l'Avv. Nunzio Currao, conferendogli il potere e facoltà di legge compresa quella di promuovere domanda riconvenzionale, di garanzia, di chiamare in causa terzi autorizzandolo espressamente all'utilizzo dei miei beni personali -

ELEGGO domicilio presso lo studio dell'Avvocato Nunzio Currao in Catania Via Canfora nr 149.


vera la firma

Protocollo nr.: 0013484
del 22/09/10
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:



2010013484

Insistendo in tutte le eccezioni, motivazioni e considerazioni esternate in seno al gravame introitato ed iscritto al nr 1309/2010 R.G. Sez. 1^ , questa difesa non può esimersi dal contestare, perchè assolutamente illegittimo, il provvedimento prot. nr 10.662 adottato dal Comune di Calatabiano in data 21.07.2010, in epigrafe calendato e impugnato con il presente gravame -

Ed invero, con l'Ordinanza nr 779/2010 R. Ord. codesto On.le Tribunale ha accolto la domanda cautelare, limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di provvedere, entro trenta giorni dalla notifica, sulla complessiva posizione del ricorrente alla luce del contenuto delle censure avanzate -

Ora, con il provvedimento gravato il Comune di Calatabiano non ha fatto altro che reiterare sic et simpliciter quanto già esternato nel provvedimento illo tempore adottato e i cui effetti sono stati sospesi da codesto On.le Tribunale -

L'Amministrazione **conferma** che la zona oggetto del previsto intervento edilizio ricade in zona F3 ossia *“verde attrezzato a parco per cui secondo la norma di cui al punto 28.6 delle NTA del PRG “sono consentite edificazioni di manufatti per servizi igienico sanitari, bar ristoro, cabine elettriche ed idriche, ripostigli e depositi e alloggio per il custode...”-*

Nel proseguo sostiene, però che la ditta ricorrente ha erroneamente indicato la destinazione di zona come vincolo destinato alla espropriazione, in quanto tale, a suo dire, non è, *“perchè non pone in essere un potere della pubblica amministrazione all'esercizio nel tempo della sottrazione del diritto dominicale da parte della stessa P.A.” -*

Continua il provvedimento impugnato sostenendo che la destinazione di area a verde attrezzato a parco da parte del P.R.G. costituisce espressione della potestà conformativa del pianificatore, avente validità a tempo indeterminato -

Sulla scorta di siffatte premesse, ritiene di non accogliere le censure avanzate dal

ricorrente -

EBBENE, da una disamina del gravame illo tempore avanzato e proposto, questa difesa ha ampiamente chiarito la posizione del terreno su cui erigere la costruzione rispetto alla zonizzazione dell'area -

Per mero tuziorismo si richiamano e ritrascrivono le pagine del gravame nel punto che interessa:

“Siffatto appezzamento di terreno, rispetto allo strumento urbanistico vigente, è soggetto al vincolo fasce di rispetto viabilità nonché, al di fuori del perimetro del centro abitato definito ai sensi dell'articolo 17 della Legge 765/1967, al vincolo fasce di rispetto viabilità e al vincolo ex lege 1497/39 -

E' da dire altresì che detto terreno ricade nel vigente P.R.G. in zona “F3C” - verde attrezzato a parco -

Il tutto giusta certificazione urbanistica rilasciata dal Comune di Calatabiano che in copia si allega (All. 2) -

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Calatabiano è stato approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 24 novembre 2003 pubblicato sulla GURS del mercoledì 24 dicembre 2003 n. 56 Parte Prima -

Per come accennato, il terreno dell'odierno ricorrente ricade all'interno della **Zona F3c** verde attrezzato a parco -

Per espressa disposizione decretizia, all'interno di siffatta zona “*sono consentiti manufatti per servizi igienico-sanitari, bar, ristoro, cabine elettriche ed idriche, ecc. Sono soggetti a vincolo di conservazione gli edifici rustici che potranno essere restaurati ed utilizzati come attrezzature del parco. I parcheggi a servizio del parco, salvo particolari condizioni orografiche del territorio, sono da prevedere all'interno ed ai margini dell'area nella misura di 0.02 mc/mq. La zona*

destinata a parco, ricadente nella fascia di rispetto boschiva e di rispetto del torrente Minissale e del fiume Alcantara, a sud del territorio comunale, deve essere attuata mediante la predisposizione di un piano particolareggiato di utilizzo di iniziativa pubblica dell'intera area. La realizzazione delle opere previste nel piano particolareggiato può essere effettuata, oltre che dall'amministrazione comunale, anche da società miste o da privati mediante stipula di apposita convenzione. Per il complesso turistico posto a ridosso dell'Alcantara è consentita la demolizione dei volumi esistenti e lo spostamento degli stessi nelle aree a nord esterne al vincolo" -

Tutto l'appezzamento di terreno dell'odierno ricorrente ricade nella zona F3c ed è conseguentemente interessato ai vincoli ivi esistenti **e non è soggetto ai vincoli boschivi e ai vincoli fluviali -**

Data la estensione del terreno destinato a verde attrezzato a parco, i vincoli esistenti (boschivi e fluviali) non coprono l'intera area, con la conseguenza che l'odierno ricorrente in data 30.09.2009 ha avanzato istanza di concessione edilizia, assunta al prot. n. 13769, per la realizzazione di un fabbricato nella particella distinta al catasto al foglio 13 particella 446, che non è interessata da vincoli boschivi, da vincoli di rispetto e/o altri vincoli, rispetto ai quali è consentito la predisposizione di un piano particolareggiato di utilizzo di iniziativa pubblica dell'intera area e laddove la realizzazione delle opere può essere effettuata oltre che dall'Amministrazione comunale anche da privati mediante la stipula di apposita convenzione -

La particella, dunque, è interessata solo e semplicemente alla zonizzazione dell'area, indicata come area destinata a verde attrezzata a parco, nonché a vincolo paesaggistico, con la conseguenza che il vincolo imposto non può valere a tempo indeterminato, pena lo svuotamento del diritto di proprietà e/o delle facoltà

dominicali del ricorrente -

Alla luce di quanto sopra, ritenendo che la destinazione dell'area rimane solamente quella di "verde attrezzato a parco" e che ciò costituisce un vincolo soggetto a decadenza, e considerato altresì che i vincoli sono decaduti e l'amministrazione non si è prodigata per la reitera degli stessi, l'odierno ricorrente ha avanzato, per come accennato, istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un edificio rurale da destinare ad abitazione a servizio del fondo agricolo ..." -

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non possono non reiterarsi i motivi di illegittimità ravvisabili nel provvedimento impugnato -

DIRITTO

Violazione di legge per falsa e/o mancata applicazione del T.U. sulle espropriazioni di cui al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni operate con D.L.vo nr 302 del 27.12.2002, entrato in vigore il 30.06.2003 in virtù della proroga da ultimo disposta dalla Legge 1.8.2002 nr 185 – In Sicilia recepito con l'articolo 36 della L.R. 2.8.2002 nr 7, così come modificato dall'articolo 24 della L.R. 11 maggio 2003 nr 7 -

Per come avuto occasione di accennare in premesse, il Piano Regolatore Generale del Comune di Calatabiano è stato approvato con Decreto Assessoriale del territorio ed Ambiente del 24 novembre 2003, pubblicato sulla GURS del 24 dicembre 2003 nr 56 parte 1^ -

Ora, in forza della L.R. 2.8.2002, così come modificata dalla L.R. 11 maggio 2003, i vincoli preordinati all'esproprio decadono dopo cinque anni dalla loro imposizione qualora il Comune non proceda all'esproprio dell'area -

Ebbene, nel caso all'esame trattasi di vincoli imposti dal PRG al fine di realizzare un verde attrezzato a parco -

L'Amministrazione, nel provvedimento oggi impugnato, ritiene che vincoli in

argomento non sono preordinati all'esproprio, ma sono vincoli pianificatori del territorio -

Si legge, infatti, nel provvedimento che *“Dal superiore contesto normativo è di tutta evidenza che la destinazione di zona erroneamente indicata dalla ditta richiedente come vincolo destinato alla espropriazione tale non è, perchè non pone in essere un potere della pubblica amministrazione all'esercizio nel tempo della sottrazione del diritto dominicale da parte della P.A.”* -

L'assunto è del tutto privo di ogni qualsivoglia logica giuridica -

E oltre a non resistere alle censure mosse con il gravame principale, non tiene conto neppure della accezione del termine nel suo significato letterale -

L'aver destinato una zona a verde attrezzato a parco, infatti, altro non vuol dire se non che la Pubblica Amministrazione intende ivi realizzare un parco attrezzato e per poter realizzare le previsioni è necessario che il Comune acquisisca in qualche modo l'area -


Non è previsto assolutamente l'intervento del privato -

Conseguenza vuole che il proprietario dell'area si vede azzerato il contenuto economico del diritto di proprietà -

Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo e va annullato -

II – Illegittimità del provvedimento impugnato per altri aspetti – Violazione dell'articolo 97 della Carta Costituzionale -

L'Amministrazione resistente, dopo avere esternato i motivi di diniego del chiesto nulla osta, che non si discostano assolutamente dai motivi già censurati con il gravame principale, ha ritenuto di valutare il chiesto intervento anche sotto altri aspetti ed ha ritenuto che la volumetria già consentita “eccede il massimo ove si considerano i fabbricati preesistenti e che facevano corpo unico con il fondo del contenzioso” -



Orbene, è pacifico che siffatto motivo è nuovo e non è mai stato esternato dalla Amministrazione resistente -

In altri termini, l'Amministrazione aveva in un primo momento denegato il chiesto titolo concessorio adducendo un ben determinato motivo, travolto dalla decisione adottata da codesto On.le Tribunale e solamente in seguito al dovuto riesame ha riadottato il diniego adducendo ulteriori motivi ostativi -

Ebbene, la Pubblica Amministrazione nel momento in cui adotta un provvedimento negativo ha l'onere di esternare una sola volta tutte le motivazioni addotte ai fini dell'adozione della decisione negativa -

Diversamente opinando, il privato si ritroverebbe di volta in volta a vagliare singoli atti e/o provvedimenti che vanno ad aggravare ed a penalizzare la propria posizione

-

Siffatto comportamento viola peraltro il dettato di cui all'articolo 97 della Carta, quale indice di buona amministrazione -

III – Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria – Violazione di legge

Senza recesso al motivo di cui al punto due, questa difesa non può esimersi dal far rilevare a codesto On.le Tribunale l'assoluta incongruenza della motivazione adottata dall'Amministrazione al fine di negare il chiesto Nulla Osta -

La volumetria assentita in un'area è calcolata sull'area nella sua estensione, computando, ai fini volumetrici, i fabbricati esistenti solo ed esclusivamente nel caso in cui, per la loro edificazione, sia stata utilizzata l'area circostante che, di conseguenza, rimane asservita ai fabbricati -

Nel caso all'esame, i fabbricati esistenti risalgono ad epoche prebelliche e costituiscono particelle a sè stanti -

Il fatto che il proprietario del fondo abbia illo tempore proceduto al frazionamento dell'area, non incide negativamente sullo ius edificandi, stante proprio il fatto che

dette nuove particelle non risultano asservite a preesistenti fabbricati -

IV – Violazione di legge per falsa e/o mancata applicazione della Legge 241/90, così come recepita dalla Legge 15/2000, in Sicilia L.R. 10/91 – Mancata comunicazione di avvio del provvedimento -

Siffatto motivo è strettamente collegato al diniego della concessione edilizia per la presunta mancanza di volumetria -

Ed invero, sino ad oggi l'Amministrazione non ha mai comunicato al ricorrente che la volumetria impegnata per l'erigendo fabbricato sarebbe superiore a quella consentita dall'area -

Trattandosi di motivo nuovo, è evidente che il ricorrente doveva essere partecipato al procedimento e, indi, messo in condizioni di chiarire la questione anche attraverso memorie all'uopo predisposte -

Sul punto la giurisprudenza è pacifica -

Lo stesso articolo 10bis della Legge 241/90, così come introdotto dalla Legge 15/2005 impone siffatto obbligo -

In forza della superiore aggiunta, è stato introdotto il principio per cui nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli interessati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Gli interessati hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti -

L'applicazione del principio del giusto procedimento avrebbe consentito al ricorrente di esternare le proprie ragioni, facendo notare che la particella interessata all'intervento richiesto non è mai stata impegnata ai fini volumetrici per la realizzazione di altri fabbricati -

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento – Nelle more della sua decisione però, s'impone la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, stante il grave e pregiudizievole danno che ne deriverebbe all'odierno ricorrente, con conseguente statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la chiesta domanda di concessione edilizia -

Per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento delle superiori ragioni e disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, per le causali di cui in narrativa, dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato ed in epigrafe meglio calcolato, indi annullarlo -

Con conseguente statuizione del diritto del ricorrente a vedersi riesaminato il progetto e rilasciata la concessione edilizia richiesta -

Con salvezza di ogni ulteriore diritto anche per i danni subiti e subendi -

Con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese, compensi ed onorari di giudizio -

Salvis juribus,

Catania, 15/07/2010

Avvocato Nunzio Currao

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della controversia è già stato dichiarato nel ricorso principale e, indi, è esente dalla contribuzione -

Avvocato Nunzio Currao

Relata di notifica - Istanti come in atti, io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Catania CERTIFICO di aver notificato copia conforme di quanto precede al Comune di Calatabiano, i persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Calatabiano presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Vittorio Emanuele nr 32, CAP 95011 CALATABIANO ivi spedendone copia a mezzo servizio postale in plico racc.to ar nr del

18 SET. 2010

106
ANTONINO COSTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

U.N.E.P. CORTE APPELO CATANIA


Servizio Notificazioni Atti Giudiziari

N. 33499 del Cronol. Civile
ANTONINO COCCA
VERIGLIA EMILIANO
CONTI TRAVESI EMILIANO
AVV. GEN. P. M. M.

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:
1. Affrancatura e raccomandazione del plico.
2. Affrancatura e raccomandazione dell'avviso di ricevimento.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli:

1. di uno
2. di una
3. di una
4. di una
5. di una
6. di una
7. di una
8. di una
9. di una
10. di una
11. di una
12. di una
13. di una
14. di una
15. di una
16. di una
17. di una
18. di una
19. di una
20. di una
21. di una
22. di una
23. di una
24. di una
25. di una
26. di una
27. di una
28. di una
29. di una
30. di una
31. di una
32. di una
33. di una
34. di una
35. di una
36. di una
37. di una
38. di una
39. di una
40. di una
41. di una
42. di una
43. di una
44. di una
45. di una
46. di una
47. di una
48. di una
49. di una
50. di una
51. di una
52. di una
53. di una
54. di una
55. di una
56. di una
57. di una
58. di una
59. di una
60. di una
61. di una
62. di una
63. di una
64. di una
65. di una
66. di una
67. di una
68. di una
69. di una
70. di una
71. di una
72. di una
73. di una
74. di una
75. di una
76. di una
77. di una
78. di una
79. di una
80. di una
81. di una
82. di una
83. di una
84. di una
85. di una
86. di una
87. di una
88. di una
89. di una
90. di una
91. di una
92. di una
93. di una
94. di una
95. di una
96. di una
97. di una
98. di una
99. di una
100. di una




76425499914-0

devesi rilasciare avviso affisso alla porta contenente l'avvertimento che il plico resterà depositato presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario per giorni 10 (DIECI).
Trascorsi 10 giorni il plico viene restituito al mittente con l'indicazione COMPIUTA GIACENZA

Staraccomandata

€ 6,05



Posteitaliane




F 11 95129 CATANIA OTTO 17/10 (CT) 15.09.2010 15.54

COMUNE DI CALATABIANO

Piippo Villoro Emmanuele

CALATABIANO (CA)

(P.5011)





10/07/10
10/07/10
30/07/10
P

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Catania
SEZIONE PRIMA

8 8/10/10

Protocollo nr.: 0011245
del 30/07/10
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
AOO:

Comune Di Calatabiano



Allegati n.: _____

N.R.G.: 1309/2010


Lettera di trasmissione Ordinanza Sospensiva

Num.: 779/2010 del: 18/06/2010

A norma dell'art. 87 del R.D. 17.8.1907 n. 642, richiamato dall'art. 19 della Legge 6.12.1971 n. 1034, si trasmette copia dell'ordinanza pronunciata sul ricorso:

Puglisi Alberto
contro
Comune Di Calatabiano

con preghiera di accusarne ricevuta.


IL SEGRETARIO GENERALE



N. 449/10 REG.ORD.SOSP.
N. 01309/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2010, proposto da:

Alberto Puglisi, rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Currao, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, cCorso delle Province, 203;

contro

Il Comune di Calatabiano, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento


previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento prot. n. 3753 del 10/3/2010, emesso dal Comune di Calatabiano, riguardante il rilascio di una concessione edilizia avanzata dal ricorrente in data 30/10/2009 con prot. n. 13769, e riproposta, con modifiche, con istanza prot. n. 2842 del 22/02/2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,



presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso pare assistito allo stato da sufficienti profili di fondatezza e dalla evidente presenza di una situazione di danno grave ed irreparabile, per cui va accolta la chiesta domanda cautelare, limitatamente, tuttavia, all'obbligo dell'amministrazione di provvedere, entro giorni trenta dalla notifica a cura di parte della presente decisione, sulla complessiva posizione del ricorrente alla luce del contenuto delle censure in questa sede avanzate;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe nei limiti e nei modi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Zingales, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 18 GIU. 2010

II SEGRETERIO

Giovanni Lama







COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania
Area Tecnica Ecologica Ambientale

Prot. 14.337 del 09/10/2013

— 7

AL RESPONSABILE DEI SERVIZI LEGALI
SEDE

E, p.c.

AL SIG. SINDACO
SEDE

Oggetto: Ricorso al TAR/CT proposto da Puglisi Albero C/Comune di Calatabiano.

Con riferimento alla nota prot. 13696 del 24.09.10. con la quale si trasmette copia del ricorso di cui all'oggetto, questo ufficio relaziona quanto di seguito riportato.

La zona oggetto dell' intervento edilizio, di proprietà del richiedente, ricade in zona F.3 ossia come verde attrezzato a parco per cui secondo la norma di cui al punto 28.6 delle N.T.A. del P.R.G.. *“sono consentite edificazioni di manufatti per servizi igienico sanitari, bar, ristoro, cabine elettriche ed idriche, ripostigli e depositi e alloggio per il custode*”

Dal superiore contesto normativo è di tutta evidenza che la destinazione di zona erroneamente indicata dalla ditta richiedente come vincolo destinato alla espropriazione tale non è, perché non pone in essere un potere della pubblica amministrazione all'esercizio nel tempo della sottrazione del diritto dominicale da parte della stessa P.A.

Lo stesso privato proprietario può benissimo eseguire ed essere autorizzato per le tipologie di costruzioni previste della richiamata norma tenuto conto anche che la zona di che trattasi non ricade nella zona di rispetto fluviale e boschiva, per cui l'iniziata privata non è soggetta a limitazioni di sorta se non quella assentita dal vigente PRG.

-in altri termini al privato non è stata sottratta la facoltà di intervenire nel fondo con interventi edilizi ma gli stessi debbono avere la tipologie indicate nel regolamento ossia manufatti per bar.

ristoro, ripostigli e deposito ecc. ossia attività destinata ad insediamenti di natura turistica per i quali non è previsto alcun intervento ablativo da parte della pubblica amministrazione.

La destinazione di "area a verde attrezzato a parco" da parte del piano regolatore generale costituisce espressione della potestà conformativa del pianificatore, avente validità a tempo indeterminato e ove la relativa prescrizione consenta, anche a iniziativa del proprietario, la realizzazione di opere e strutture intese all'effettivo godimento del verde, va esclusa ex se la configurabilità di uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietà, permanendo, comunque, l'utilizzabilità dell'area rispetto alla sua destinazione naturale e non è quindi ravvisabile alcun vincolo preordinato all'esproprio nè comportante inedificabilità assoluta.

E' parere pertanto dello scrivente che le censure proposte dalla ditta ricorrente non possono essere accolte in quanto si ripete il fondo in questione non è soggetto a vincoli espropriativi di alcun genere, viceversa il fondo medesimo è soggetto ad attività edilizia con tipologie diverse da quella proposta dal ricorrente e anche ad iniziativa privata.

-Infine è da rilevare altro motivo ostativo derivante dal fatto che il fondo nella sua estensione originaria è stato frazionato dopo l'adozione del PRG isolando le costruzioni esistenti per cui le stesse secondo l'istanza della parte ricorrente non sono state conteggiate nella volumetria pregressa.


La circostanza costituisce anche motivo di diniego in quanto la volumetria consentita eccede il massimo ove si considerano i fabbricati preesistenti e che facevano corpo unico con il fondo oggetto del contenzioso.

Sotto quest'ultimo profilo pertanto il proposto nuovo insediamento edilizio non è meritevole di approvazione.

Per quanto sopra si ritiene opportuno che l'Amministrazione Comunale si costituisca in giudizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA T.E.A.

Dott. Ing. Salvatore Faro



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota n. 14639 del 08 OTT 2010

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio, dal _____ al _____ con il n. _____ del Registro Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm. ed ii., dal..... al e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami. li IL SEGRETARIO COMUNALE



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 07/10/10

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania
Copia conforme all'originale
per uso amministrativo
Calatabiano, li 08 OTT 2010
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

